

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1704 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2023****relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) Il preparato di *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (4) Nel parere del 1° febbraio 2023 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso attualmente autorizzate, il preparato di *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376 continua a essere sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha inoltre osservato che l'additivo non è un irritante per la pelle o per gli occhi, ma data la sua natura proteica dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. In assenza di dati l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea dell'additivo. Essa ha inoltre indicato che nel contesto del rinnovo dell'autorizzazione non è necessario valutare l'efficacia dell'additivo.
- (5) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi del preparato di *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376 come additivo per mangimi. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ⁽⁴⁾, non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 della Commissione, del 29 novembre 2012, relativo all'autorizzazione di preparati di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 e NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 e DSM 3677 e *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 330 del 30.11.2012, pag. 14).

⁽³⁾ EFSA Journal 2023;21(3):7872.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376 soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (7) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del preparato di *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376 come additivo per mangimi, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione del preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012, la voce 1k2105 relativa al «*Pediococcus pentosaceus* DSM 23376» è soppressa.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio								
1k2105	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 23376	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 23376 contenente almeno 1×10 ¹¹ CFU/g di additivo Forma solida	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Dose minima dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1x10⁸ CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.	28 settembre 2033
	<i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 23376							
	<i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 23376: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15786). Identificazione di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 23376: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA							

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.